COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 1992

che autorizza la Repubblica francese ad applicare misure di salvaguardia all'importazione di banane originarie della Repubblica del Camerun e della Costa d'Avorio

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(92/554/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la quarta convenzione ACP-CEE [1], firmata a Lomé il 15 settembre 1989, in appresso denominata « convenzione », in particolare gli articoli 177 e 178, paragrafo 3,

considerando che il protocollo n. 4 della convenzione nonché il regolamento (CEE) n. 3705/90 del Consiglio [2] definiscono rispettivamente l'attuazione e le modalità d'applicazione delle misure di salvaguardia previste dalla convenzione ;

considerando che, in data 26 novembre 1992, il governo francese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee una richiesta a norma dell'articolo 178, paragrafo 3 della convenzione, al fine di essere autorizzato a limitare le importazioni di banane originarie del Camerun e della Costa d'Avorio ;

considerando che le autorità francesi hanno addotto la situazione di squilibrio instauratasi nelle ultime settimane sul mercato francese, a causa dell'apporto di banane provenienti dal Camerun e dalla Costa d'Avorio in esubero rispetto alle capacità di assorbimento del mercato e alle forniture tradizionali della Guadalupa e della Martinica ;

considerando che le informazioni complementari richieste dalla Commissione hanno confermato che, nel corso delle ultime settimane, si è registrata una notevole contrazione dei prezzi, non soltanto al consumo ma anche e soprattutto alla produzione ; che ciò ha provocato eccezionali difficoltà di commercializzazione delle banane di Guadalupa e Martinica, che potrebbero mettere in crisi il settore d'attività nelle regioni interessate ;

considerando che la particolare gravità della situazione finanziaria determinatasi per i produttori di tali regioni giustifica misure urgenti ;

considerando che, per queste ragioni, è opportuno autorizzare la Repubblica francese a adottare misure di regolarizzazione del mercato ;

considerando che una limitazione delle importazioni di banane originarie del Camerun e della Costa d'Avorio al livello dei flussi tradizionali dovrebbe permettere di fronteggiare le perturbazioni pur limitando la portata della misura allo stretto necessario,

DECIDE :

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata a limitare, durante il mese di dicembre 1992, le importazioni sul proprio territorio di banane fresche del codice NC ex 0803 00 10 originarie del Camerun e della Costa d'Avorio al livello dei quantitativi importati da tali paesi durante lo stesso mese nel corso degli ultimi tre anni.

Articolo 2

La Repubblica francese notifica alla Commissione le misure adottate in applicazione della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione è applicabile fino al 31 dicembre 1992.

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1992.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 229 del 17. 8. 1991, pag. 1.
[2] GU n. L 358 del 21. 12. 1990, pag. 4.